


N. 02303/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 05463/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5463 del 2013, proposto da:

Flora Tomasone, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto con l'avv. Pasquale Marotta in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;

**nei confronti di**

Facenda Palmira, Rosa Di Iesu;

**per l'annullamento, previa sospensione,**

del provvedimento di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso AA00 (scuola d'infanzia).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria impugnata in posizione precedente alla ricorrente, e che sarebbero dalla stessa superati ove fosse riconosciuta la spettanza del punteggio richiesto;

Ritenuto che la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

che l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";

che in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione che i nominativi dei controinteressati ed il testo integrale del ricorso;
- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito del Ministero della Istruzione con il testo integrale del ricorso e l'indicazione nominativa dei controinteressati richiedendo tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato altresì che l'Amministrazione resistente non ha provveduto al deposito della documentazione richiesta con l'ordinanza n. 164 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto la partecipazione della ricorrente al concorso, e le ragioni della mancata assegnazione del punteggio per i titoli;

Ritenuto che deve essere quindi rinnovato l'ordine nei confronti dell'Amministrazione di provvedere al deposito della documentazione

richiesta entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di dover fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 23 luglio 2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Napoli (Sezione Ottava), riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina alla ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso ai soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rinnova nei confronti dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania l'ordine di depositare presso la Segreteria della Sezione entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, del presente provvedimento, la documentazione indicata in motivazione;

fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 23 luglio 2014.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)